

I.I.S. “PODESTI – CALZECCHI ONESTI”

Strada di Passo Varano, 17 - 60131 Ancona
Tel. 071.2905276/416 - info@podestionesti.edu.it
Via Podesti, snc - 60033 Chiaravalle (AN)
Tel. 071.94262 - chiaravalle@podestionesti.edu.it

E-mail ministeriale: anis01300b@istruzione.it - PEC: anis01300b@pec.istruzione.it
C.M. ANIS01300B - C.F. 80013270428

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Ver. 2022/2

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

L. 241/1990 e successive modifiche; T.U 297/94;

L. 15.3.1999 n.59; D.P.R. 275 / 1999;

D.P.R. n. 249 , 24.1.1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
Direttiva n. 16 del 5 febbraio 2007 del MPI;

C.M. MPI n. 30 15.3.2007 del “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di utilizzo di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

D.P.R. MPI 235 del 21.11.2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Legge 29-5-2017 n.71 contro il cyber bullismo.

PREMESSA

1. Il Regolamento, recepisce i principi e le finalità di cui al D.P.R. n 249 modificato dal D.P.R. DPR 21 Novembre 2007, n. 235 e dalla nota del MIUR del 31 luglio 2008, prot. n. 3602/PO e ne accoglie le affermazioni di principio basilari.

2. Il Regolamento recepisce altresì i principi e le linee guida della Direttiva MPI n. 16 5.2.2007 della C.M. MPI n. 30 del 15.3.2007, della Direttiva MPI n. 104 del 30.11.2007 “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”.

2.bis Il Regolamento accoglie i principi della legge 29-5-2017 n 71 con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyber bullismo in tutte le sue manifestazioni.

3. Compito dell’Istituto è far acquisire competenze ed educare ai valori della cittadinanza democratica. Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l’autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani. Finalità del presente Regolamento è dunque l’educazione, la formazione e la crescita degli alunni.

4. La scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea a formare nei giovani la consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri.

5. Sono allegate al regolamento disposizioni per la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove ogni parte, nel rispetto dei propri e degli altrui diritti, assumono impegni e responsabilità e condividono regole e percorsi di crescita degli studenti. Le sanzioni previste per la violazione delle regole si inseriscono in tale contesto.
6. I comportamenti riprovevoli e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma sono sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l'infrazione disciplinare commessa e si inseriscono in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.
7. In ottemperanza della nota MIUR 31.07.2008, prot n.3602/PO, le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica che sono individuate dal presente Regolamento sono ispirate al principio fondamentale della finalità educativa; vogliono essere "costruttive" e non solo punitive e si rifanno al principio di non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto ai sensi dell'art 4, c. 3, del DPR 249.
8. La L. 241/1990 e successive modifiche che detta norme sul procedimento amministrativo, costituisce il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti.
9. Partendo dalla previsione dell'art. 3 del citato D.P.R. n 249/98, che individua dei macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, il presente Regolamento provvede alla specificazione dei doveri e/o dei divieti di comportamento e di condotta.

CAPO I - LA FORMAZIONE

Titolo I - Diritti degli studenti

Art. 1 - Finalità della formazione

1. Gli studenti hanno diritto ad un percorso formativo che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperto alla pluralità delle idee. L'Istituzione scolastica si propone di perseguire:
 - a. la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;
 - b. lo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio;
 - c. l'esercizio della responsabilità personale e sociale.
2. Tali principi sono coerenti con un profilo educativo culturale e professionale che permetta agli studenti di costruire il proprio progetto di vita e di lavoro.
3. Per motivare didatticamente gli alunni l'Istituto Professionale e Tecnico nel primo biennio orienta gli studenti alla scoperta delle attitudini e inclinazioni e nei successivi anni consolida le professionalità valorizzando le diverse identità, differenze culturali, stili di apprendimento e abilità dello studente.

Art. 2 - Riservatezza

1. Gli studenti hanno diritto alla riservatezza dei dati personali che viene sancito espressamente anche dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 ("Statuto delle studentesse e degli studenti"), richiamato dall'art. 96, comma 2, del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e tutelato dalla comunità scolastica secondo la normativa vigente.

Art. 3 - Tutela della dignità

1. Ogni studente ha diritto a non essere vittima di bullismo e cyber bullismo.

Art. 4 - Identità culturale e religiosa

1. L'Istituto deve garantire parità di trattamento a tutti gli alunni escludendo qualsiasi discriminazione per motivi di sesso, razza, religione, opinioni politiche, etnia, cultura e lingua.

Art. 5 - Orientamento sessuale

1. Gli studenti hanno diritto a non subire discriminazioni per il proprio orientamento sessuale.

Art. 6 - Valutazione

1. Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente, oggettiva, tempestiva e coerente con gli apprendimenti che li aiuti ad attivare un processo di autovalutazione, ed a individuare le competenze raggiunte.

Art. 7 - Informazione e partecipazione

1. Gli studenti hanno diritto/dovere all'informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita scolastica.
2. Gli studenti esercitano il diritto di riunione e di assemblea secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto.
3. La scuola garantisce il diritto di associazione tra gli studenti al suo interno e l'utilizzo dei locali secondo quanto previsto dai regolamenti interni, favorendo anche il legame con gli ex-studenti.

Titolo II - Gli impegni della scuola (opportunità formative e relazione con l'amministrazione)

Art. 8 - Imparzialità

1. Il personale dell'Istituto agisce secondo criteri di obiettività ed equità.

Art. 9 - Regolarità

1. L'Istituto attraverso tutte le sue componenti e con l'impegno delle istituzioni collegate, garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge ed in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia.

Art 10 - Trasparenza

1. L'Istituto mira alla massima semplificazione delle procedure al fine di garantire una informazione completa e trasparente.

Art 11 - Partecipazione

1. L'Istituto promuove e favorisce una gestione partecipata della scuola nell'ambito degli organi collegiali e delle attività extra scolastiche ponendosi come centro di promozione culturale, sociale e civile.

Art 12 - Efficienza

1. Le attività dell'Istituto si ispirano a criteri di efficacia ed efficienza attraverso la flessibilità nell'organizzazione dei servizi amministrativi, dell'attività didattica e dell'offerta formativa.

Art 13 - Impegni della scuola

1. L'Istituto si impegna a porre in essere le condizioni per promuovere:

- a. un ambiente favorevole alla crescita della persona,
- b. un'offerta formativa adeguata e coerente alla mission della scuola

- c. iniziative concrete per il recupero dei debiti formativi, per il sostegno scolastico, l'aiuto allo studio, per la compensazione delle situazioni di svantaggio socio-culturale, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d. l'integrazione delle diverse culture;
- e. iniziative e interventi volti a favorire l'integrazione sociale e culturale delle studentesse e degli studenti stranieri, anche attraverso corsi per l'apprendimento della lingua italiana come L2 e per il consolidamento della lingua italiana come lingua dello studio;
- f. la salubrità e la sicurezza degli ambienti che debbono essere adeguati a tutti gli studenti;
- g. l'impegno a dotarsi di un'adeguata strumentazione tecnologica e di attrezzature innovative;
- i. l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet.

Titolo III - Doveri degli studenti

Art. 14 - Doveri degli studenti

1. In ogni momento della vita scolastica, interna, esterna e in modalità on line, gli studenti sono tenuti ad osservare una condotta rispettosa e diligente che si realizza:

- a. con il rispetto degli orari delle lezioni;
- b. con la frequenza regolare delle lezioni salvo assenze per gravi e giustificati motivi;
- c. assolvendo agli impegni di studio a casa;
- d. avendo cura di avere il materiale scolastico occorrente per le lezioni;
- e. nel tenere informata la famiglia delle comunicazioni riguardanti profitto e vita scolastica;
- f. avendo un abbigliamento decoroso e comunque consono ad un contesto scolastico;
- g. evitando di tenere a scuola oggetti e/o materiali non inerenti il corredo scolastico e comunque non consentiti dalla legge in vigore;
- h. rispettando i ruoli educativi, formativi, amministrativi del personale della scuola e collaborando costruttivamente con tutte le componenti scolastiche;
- i. non commettendo alcun tipo di reato, in particolare:
 1. atti violenti;
 2. azioni, gesti e offese verbali lesivi della dignità e dell'integrità della persona;
 3. azioni che violino e/o mettano a rischio la propria e/o l'altrui incolumità;
 4. furti;
- j. relazionandosi in modo educato, civile e non violento con tutte le persone presenti nella scuola.
- k. osservando le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento dell'Istituto;
- l. non arrecando danni alle strutture scolastiche e al patrimonio della scuola utilizzando correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici;
- m. collaborando con la scuola nella cura degli ambienti;
- n. rispettando il divieto di fumo nelle aree di pertinenza scolastica¹;
- o. non commettendo atti di cyber bullismo.

Per cyber bullismo si intende, come indicato al comma 2 dell'art.1 della legge 29-5-2017 n.71, qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.

Nota 1

Divieto di fumo

Il divieto di fumo è vigente ai sensi dell'art.1 L.584/1975, successive modificazioni, art. 51 della L.16/01/2003, n.3; la normativa "persegue il fine primario della tutela della salute dei non fumatori, con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale".

Il divieto di fumo riguarda tutti i locali dell'istituto e precisamente: atri, ingressi, corridoi, scale interne, scale antincendio, aule, uffici, biblioteca, laboratori, palestre, bagni.

Il divieto è esteso anche agli spazi esterni di pertinenza della scuola in seguito all'art.4 D.L. n.104/2013 convertito in legge n.128/2013 che recita: "Il divieto...(di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie." Inoltre è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale. In base a tale articolo "i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo."

L'istituto è autorizzato, con delibera degli organi collegiali a comminare sanzioni pecuniarie per effetto dell'applicazione del divieto di fumo nei locali interni all'Istituto e nelle aree di pertinenza (Sanzioni amministrative e pecuniarie tabella allegata A punto "C")

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Il pagamento di dette sanzioni amministrative dovrà essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 7 L. 584/11.11.1975 e successive modificazioni.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.

In ottemperanza alla Legge N.3/2003, art.51, negli atri delle due sedi scolastiche dell'istituto dovrà essere affissa della cartellonistica con l'indicazione del personale delegato alla vigilanza.

Titolo IV – Permanenza, frequenza, rapporto Istituto-studenti

Art. 15 - Accesso nell'Istituto

1 - L'inizio delle lezioni è stabilito annualmente dal Consiglio di Istituto. L'accesso è consentito in orario scolastico delle lezioni che è così stabilito:

sede di Ancona (corsi diurni):

mattino 08.00 – 13.50

pomeriggio 14.30 – 17.30

sede di Ancona (corsi serali):

17.00 – 22.00

sede di Chiaravalle:

mattino 08.00 – 13.50

pomeriggio 14.20 – 16.20

2. Gli studenti potranno accedere all'Istituto dalle ore 7.30 e sarà loro consentito di stazionare esclusivamente nella hall.
3. Gli studenti pendolari, che per effetto degli orari dei mezzi di trasporto raggiungono l'istituto in anticipo, devono attendere al di fuori dell'edificio scolastico, salvo condizioni meteorologiche avverse .
4. I docenti sono tenuti contrattualmente ad essere presenti in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 16 Entrate in ritardo

1. Gli studenti ritardatari saranno accolti in classe soltanto entro i primi dieci minuti e cioè entro le ore 8.10. Saranno annotati nel registro i minuti di ritardo tra le 8.05 e l'effettiva entrata. Per ritardi superiori ai dieci minuti gli alunni dovranno attendere nella hall dell'Istituto sotto la vigilanza del personale addetto ed entreranno in classe all'inizio della seconda ora. Gli alunni minorenni accederanno in classe solo se autorizzati dalla vicepresidenza, gli alunni maggiorenni saranno ammessi dall'insegnante in servizio alla seconda ora. Si consideri la puntualità quale indicatore di serietà, rispetto ed interesse, pertanto le ripetute entrate in ritardo incideranno sul voto di condotta.
2. Le entrate in ritardo dopo le ore 9.05 ed entro le 9.55 sono consentite se l'alunno minorenne è accompagnato dal genitore, da tutori o loro delegati, che saranno tenuti a giustificare il ritardo nel

registro elettronico. Gli alunni maggiorenni saranno ammessi in classe previa presentazione di idonea certificazione medica. In entrambi i casi l'autorizzazione all'ingresso verrà rilasciata dallo staff di presidenza.

3. Nel caso in cui il ritardo sia da imputare ad un eventuale disservizio di mezzi di trasporto pubblici, la scuola, nella figura del Dirigente o di un suo delegato, si riserva di verificare il disservizio e decidere sul caso di specie

4. L'entrata a scuola non sarà comunque mai consentita dopo le ore 10.

Art. 16 Giustificazione delle assenze e dei ritardi

1. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Le assenze, le entrate in ritardo, la frequenza irregolare sono da ritenersi fatti eccezionali e devono essere giustificate.

2. Le assenze vanno registrate dal docente sul registro elettronico e giustificate dal genitore/tutore nel registro elettronico o dallo studente se maggiorenne. All'inizio dell'anno scolastico i genitori delle classi prime, o chi ne fa le veci, riceveranno le credenziali di accesso dall'ufficio didattico.

3. Qualora l'alunno per negligenza tralasci di giustificare 5 assenze o 5 ritardi o 5 fra assenze e ritardi sarà sanzionato con nota disciplinare nel registro a cura del Coordinatore di classe.

Art. 17 - Permanenza nell'istituto - Uscite dall'aula durante le ore di lezione e durante il cambio dell'ora

1. Gli spostamenti delle classi, previsti dall'orario delle lezioni, dovranno avvenire in ordine e senza ritardi, sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici e dei docenti.

2. All'inizio delle lezioni, subito prima e durante l'intervallo, al cambio dell'ora ed al termine delle lezioni, i collaboratori scolastici in servizio avranno cura di essere regolarmente presenti nei posti loro assegnati (eventualmente sospendendo altre attività in corso) per collaborare con i docenti nell'azione di vigilanza.

3. Non sono ammessi spostamenti della classe durante l'orario delle lezioni se non per motivazioni didattiche.

4. Al cambio dell'ora le classi attenderanno l'arrivo del docente all'interno dell'aula.

5. Gli alunni non presenti in classe all'arrivo dell'insegnante sono annotati sul registro di classe. Dopo la terza annotazione di mancata puntualità in aula, il docente che rileva il ritardo o il coordinatore trascrive sul registro di classe una nota disciplinare. Analoghe conseguenze si avranno qualora gli alunni rientrano in classe in ritardo al termine dell'intervallo per tre volte consecutive.

6. Quando gli studenti escono dall'aula per raggiungere i laboratori o altri locali, i collaboratori scolastici cureranno che l'aula sia chiusa.

7. E' vietato durante le lezioni e al cambio dell'ora:

a. sostare nei corridoi e nelle pertinenze della scuola;

- b. scendere o salire al piano superiore o inferiore;
 - c. andare in bagno senza permesso (al cambio dell'ora il permesso va chiesto all'insegnante dell'ora successiva);
 - d. uscire dall'edificio.
8. Le uscite dall'aula dovranno essere limitate il più possibile ed i relativi permessi concessi in casi di effettiva necessità; i docenti pertanto dovranno consentire l'uscita ad un solo alunno per volta.

Art. 18 - Intervallo (svolgimento e vigilanza)

1. L'intervallo si svolgerà con modalità specifiche in riferimento alle sedi di Ancona e di Chiaravalle. Le indicazioni sono contenute in una direttiva approvata dagli Organi Collegiali.
2. Sono interessati al servizio di vigilanza i collaboratori scolastici e i docenti con turni definiti e concordati. Si deve assicurare che durante l'intervallo non si verifichino rientri in classe di qualsiasi alunno, anche chiudendo a chiave le porte delle classi, che saranno riaperte solo dopo l'arrivo dell'insegnante in servizio.
3. L'adempimento di detto obbligo comporta per il docente la presenza in prossimità dell'aula o della zona assegnata per lo svolgimento dell'intervallo.
4. Per la componente ATA la vigilanza degli alunni durante l'intervallo spetta al collaboratore in servizio nella postazione assegnata o in aree definite.
5. I collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti nella funzione di vigilanza curando di essere presenti nelle rispettive postazioni durante l'interruzione delle attività didattiche. La vigilanza si intende estesa anche ai locali adibiti a bagni.
6. E' severamente proibito allontanarsi dall'Istituto durante l'intervallo ed usare qualsiasi mezzo di locomozione all'interno dell'area di pertinenza della scuola durante l'orario scolastico. Eventuali infrazioni daranno luogo a sanzioni di tipo disciplinare.

Art. 19 - Uscite anticipate

1. Le uscite anticipate sono da considerarsi eventi eccezionali pertanto devono essere debitamente motivate. Non è comunque possibile uscire prima delle ore 12.00. I permessi di uscita anticipata per gli alunni minorenni saranno concessi solo in presenza di un genitore/tutore o suo delegato previa deposito agli atti di apposita delega scritta e sono consentite esclusivamente con permesso del D.S. o di un suo collaboratore e annotate sul registro di classe dal docente subentrante. Gli alunni maggiorenni, invece, saranno autorizzati dal docente subentrante.
2. Le uscite vanno effettuate esclusivamente al cambio dell'ora (salvo casi di estrema urgenza), per non disturbare lo svolgimento delle lezioni.

Art. 19-bis

Al fine di limitare il ricorso eccessivo alle entrate in ritardo e uscite anticipate, esclusi i casi eccezionali, il coordinatore di classe provvederà ad inserire nel registro di classe una nota disciplinare nel momento in cui vengono cumulati 5 ingressi posticipati, 5 uscite anticipate, o 5 fra ingressi posticipati e uscite anticipate. Tale sanzione è ripetibile durante l'anno scolastico.

Art. 20 - Accesso e vigilanza durante le attività pomeridiane

1. Dopo la fine delle lezioni la permanenza nell'Istituto è consentita soltanto agli studenti impegnati in attività pomeridiane.
2. Tali studenti saranno ospitati esclusivamente in apposito locale o spazi adibiti a tale utilizzo.
3. I collaboratori scolastici in servizio cureranno di approntare il locale e di vigilare sugli studenti che dovranno tenere comportamenti corretti e responsabili.
4. In ogni caso la permanenza in Istituto da parte degli alunni dovrà ispirarsi a criteri di massima correttezza e senso di responsabilità, nel rispetto di persone e cose e nel rispetto dei regolamenti vigenti.
5. Gli studenti possono riunirsi nei locali della scuola, al di fuori dell'orario scolastico, per incontri destinati ad attività di interesse culturale, sociale, e formativo. Il programma di tali incontri deve essere presentato al Dirigente scolastico, che verifica sia la validità delle proposte, sia l'esistenza della compatibilità di tali proposte con l'orario di servizio del personale docente e non docente.

Art. 21 - Viaggi e visite di istruzione

1. Per le modalità di effettuazione dei viaggi e visite, dalla progettazione, allo svolgimento e al monitoraggio e valutazione, si rimanda al regolamento uscite, visite e viaggi istruzione.

Art. 22 - Accesso o utilizzo di spazi, laboratori palestre biblioteca o strutture esterne

1. È assolutamente vietato utilizzare da parte degli alunni minorenni, nei trasferimenti dalla scuola alle strutture esterne (a puro titolo esemplificativo, Palazzetto dello sport, piscina, teatro) e viceversa, mezzi propri. Coloro che utilizzeranno mezzi propri saranno sottoposti a procedimenti disciplinari.
2. Gli alunni minorenni, per raggiungere le strutture esterne a piedi o con bus/navetta, saranno accompagnati da un docente o da un collaboratore scolastico.
- 3 - Le classi che hanno lezione di Scienze motorie alla prima ora si troveranno direttamente in Palestra per la sede di Ancona.

Nella sede di Chiaravalle i ragazzi si recheranno regolarmente a scuola e accederanno al Palazzetto dello sport o pallone geostatico accompagnati dal docente utilizzando il mezzo messo a disposizione dall'Istituto.

4. Gli alunni delle classi che hanno lezione nell'ultima ora e che usufruiscono di mezzi di trasporto pubblico sono autorizzati ad aspettare il termine delle lezioni presso il Palazzetto dello sport. Tutti gli altri sono obbligati a tornare a scuola.

Art. 23 - Uso degli spazi interni

1. Nei locali dell'Istituto non è consentita alcuna distribuzione o affissione di volantini, stampe e simili rivolti alla mera pubblicità economica, se non espressamente autorizzati dal Consiglio d'Istituto.

2. È data facoltà al Dirigente Scolastico di autorizzare l'affissione e la distribuzione di manifesti e locandine riguardanti manifestazioni culturali, scolastiche, sportive e ricreative organizzate da enti pubblici o associazioni aventi fini di interesse generale.

3. È vietato l'ingresso di persone estranee nei locali dell'Istituto. I collaboratori scolastici sono tenuti a garantire il rispetto di tale norma, permettendo l'ingresso solo a quanti dimostrino di avere una precisa motivazione oppure se autorizzati dal Dirigente Scolastico o suo collaboratore o per motivi amministrativi e di informazione.

4. È severamente vietato sostare nelle scale antincendio. (D.lgs 81/2008).

5. Per l'uso dei laboratori si rinvia ai Regolamenti specifici dei Laboratori informatici, video, fotografico, meccanico, elettrico, palestra e simili che costituiscono parte integrante del presente Regolamento alla cui redazione partecipano gli assistenti tecnici e gli ITP.

Art. 24 - Uso degli spazi esterni

1. Personale scolastico ed alunni sono tenuti ad un utilizzo razionale degli spazi esterni destinati a parcheggio, nel rispetto non solo delle norme di sicurezza, ma anche di una generale correttezza di comportamento al fine di consentire a tutti di sostare e fare manovre senza intralci e difficoltà.

2. I mezzi di trasporto individuali dovranno essere parcheggiati in maniera ordinata.

3. All'inizio ed al termine delle lezioni, l'accesso e l'afflusso dei mezzi dovranno svolgersi a bassa velocità e con la massima prudenza: eventuali comportamenti incauti saranno sanzionati disciplinarmente.

Art. 25 - Utilizzo dell'auditorium

1. La messa in funzione, la manutenzione e il controllo delle attrezzature sono di competenza del personale tecnico.

2. Per l'uso dell'Auditorium si rinvia al Regolamento specifico.

Titolo V – Assemblee degli studenti e dei genitori

Art. 26 - Assemblee di istituto degli studenti

1. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti (art.13, comma 1° T.U. 297/1994).

Art. 27 - Modalità di convocazione

1. I rappresentanti degli studenti, costituiti in Comitato studentesco di Istituto provvedono, entro il mese di novembre, alla programmazione delle Assemblee di Istituto, dando indicazione, di massima, di date ed argomenti da trattare. In alternativa le richieste di assemblea potranno essere presentate con almeno 5 giorni di anticipo sulla data prevista.

2. Detta programmazione dovrà essere preventivamente presentata al Dirigente Scolastico e trasmessa, in visione, al Consiglio di Istituto unitamente al regolamento per il funzionamento delle Assemblee medesime. Il Dirigente Scolastico, in particolare, verificherà che argomenti e contenuti all'o.d.g. rispecchino le finalità previste dalla legge e riportate all'inizio della presente sezione e verificherà che le assemblee ricadano in giorni diversi della settimana.

3. Non possono essere indette assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

Art. 28 - Svolgimento delle assemblee

1. Qualora non ci fossero locali idonei all'interno dell'Istituto o soluzioni compatibili, le assemblee potranno svolgersi anche in strutture esterne. In strutture non a pagamento. Le assemblee in caso di necessità potranno svolgersi, se necessario e pratico, in gruppi di classi. Alle assemblee possono essere invitati a partecipare esperti di problemi sociali e culturali o potranno essere proiettati filmati e documentari relativi agli argomenti all'o.d.g., indicati nella programmazione di cui all'articolo precedente. (senza oneri per gli studenti se ci sono risorse disponibili.)

2. Le Assemblee si svolgeranno secondo modalità che garantiscano l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Alle medesime possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

3. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della assemblea.

4. In ogni caso non sussiste obbligo per i docenti di vigilanza degli studenti.

5. Gli studenti potranno fare rientro alle proprie abitazioni al termine dell'assemblea anche nel caso in cui questa venisse sciolta dagli organizzatori prima dell'ora in cui hanno normalmente fine le lezioni non prima delle ore 12,00.

Art. 29 - Assemblee di classe

1. Le assemblee di classe si svolgono secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.
2. La convocazione dell'assemblea di classe, sentito il parere del docente ed autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore, deve essere richiesta dagli studenti con un preavviso di cinque giorni. In caso di urgenza, il preavviso è ridotto ad un giorno.
3. Relativamente all'assemblea di classe i docenti in servizio, anche qualora non vi assistano, hanno compiti di vigilanza e, nel caso vi siano manifestazioni turbolente, possono sospendere l'assemblea stessa e riprendere l'attività didattica. Copia dei relativi verbali viene trasmessa al Coordinatore di classe, il quale ne comunica il contenuto al Consiglio di Classe e lo conserva agli atti del C.d.C.

Art 30 - Assemblee dei genitori dell'istituto

1. I genitori degli studenti della Scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe e in assemblea generale di istituto.
2. La prima assemblea di classe è convocata dal Dirigente Scolastico entro i termini previsti dalla legge affinché i genitori designino i loro rappresentanti nel Consiglio di classe. Successivamente le assemblee di classe sono convocate dai genitori del consiglio di classe.
3. L'assemblea generale dei genitori è convocata obbligatoriamente dal Dirigente Scolastico in preparazione alle elezioni per il rinnovo della rappresentanza nel Consiglio di Istituto.
4. I rappresentanti dei genitori possono esprimere un Comitato dei Genitori dell'Istituto che provveda alla convocazione delle assemblee.
5. Qualora le stesse si svolgano nei locali dell'Istituto, data ed orario di svolgimento devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico.

Titolo VI – Provvedimenti disciplinari

Art. 31 - Principi generali e finalità

1. La scuola promuove il rispetto delle regole indispensabili per la vita nella comunità scolastica.
2. Le sanzioni e i provvedimenti disciplinari hanno una finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Le sanzioni ed i provvedimenti sono individuali e si ispirano a criteri di proporzionalità e gradualità.
4. L'accertamento dell'infrazione è cura del personale scolastico in servizio.
5. Una volta che l'infrazione sia stata accertata si procede all'annotazione e trascrizione nel registro. Nel caso in cui sia il personale scolastico docente di altra classe e non docente ad accertare un'infrazione, provvederà a segnalarla allo Staff di presidenza.
6. L'Organo competente a somministrare le sanzioni o i provvedimenti può offrire, su richiesta dello studente, la possibilità di riparare all'infrazione con sanzioni convertibili (come da tabella allegata).
7. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione commessa e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
8. Le sanzioni disciplinari incidono sulla valutazione del comportamento e quindi sul voto di condotta. Nessuna sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
11. Le sanzioni disciplinari irrogate non concorrono a determinare, come effetto indiretto, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.
12. Ai sensi di quanto prescritto dall'Art. 2 del D.L. n. 137 del 1° settembre 2008 e fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in sede di scrutinio intermedio e finale il comportamento di ogni studente tiene conto sia della permanenza nella sede scolastica sia della partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche fuori dalla sede scolastica.

Art. 32 - Accertamento e annotazioni delle infrazioni

1. L'annotazione dell'infrazione nel registro di classe è di competenza del docente in servizio che assiste al fatto, del Coordinatore di classe o del Dirigente Scolastico se la segnalazione proviene da altro personale o per i casi citati nella tabella allegata. L'organo che trascrive la nota disciplinare è tenuto ad annotare in modo chiaro l'evento occorso.
2. Gli accertamenti delle infrazioni ai doveri indicati nel presente regolamento vengono fatti:
 - a. dal personale docente tramite trascrizione sul registro online nella sezione visibile al genitore;
 - b. dal personale ATA, dai Responsabili dei Laboratori, della palestra e delle varie strutture scolastiche tramite comunicazione allo staff.

c. dal Dirigente Scolastico.

3. L'accertamento di eventuali danni e ammanchi di qualsiasi natura dovranno essere segnalati da colui che li rileva al docente in servizio, al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore per iscritto e, una volta verificati, saranno addebitati ai responsabili o alle classi frequentanti l'aula o il laboratorio accompagnati da nota disciplinare commisurata alla gravità.

Art 33 – Progressività, proporzionalità e classificazione dei provvedimenti disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari ed i provvedimenti disciplinari, da irrogare secondo l'iter previsto nel presente Regolamento, sono di seguito classificate secondo un indice di progressività e gravità ascendente:

a - Elenco sanzioni lievi

1. ammonizione verbale con eventuale annotazione sul registro di classe;
2. ammonizione scritta con nota disciplinare sul registro di classe ed applicata dal Docente o dal Dirigente Scolastico con eventuale convocazione dei genitori;
3. esclusione dalle visite di istruzione con obbligo di frequenza in classi parallele;
4. annullamento, riduzione, modifica delle visite di istruzione, sanzione applicata alla classe od al gruppo coinvolto; comminata dal Consiglio di Classe;
5. obbligo di attività di studio e di approfondimento individuale su argomenti decisi dal docente che ha trascritto la nota o dal consiglio di classe in caso di molteplici e reiterate note. Tale lavoro è obbligatorio e non è valutabile ai fini del profitto ma sarà considerato in sede di valutazione del comportamento;
6. obbligo di attività di studio e di approfondimento individuale su argomenti connessi con il tipo di infrazione commessa; comminata dal docente, dal Consiglio di classe, dal Dirigente Scolastico. Tale lavoro è obbligatorio e non è valutabile ai fini del profitto ma sarà considerato in sede di valutazione del comportamento;
7. esclusione dalla partecipazione a borse di studio, scambi culturali con l'estero, attività sportive, ricreative, comminata dal Consiglio di Classe oppure dal Dirigente Scolastico sentito il Consiglio di Classe.

b - Elenco sanzioni di allontanamento

1. Allontanamento immediato dalle lezioni e dall'Istituto nel caso in cui si pongano in essere atti gravi che possano ledere la salute, la sicurezza e l'incolumità del singolo e dell'intera la comunità scolastica.
2. allontanamento temporaneo dalle lezioni per periodi fino a quindici giorni irrogata dal Consiglio di classe con o senza obbligo di frequenza
3. allontanamento temporaneo dalle lezioni per periodi superiori a quindici giorni irrogata dal Consiglio di Istituto, visto e sentito il parere del Consiglio di classe;
4. allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, irrogata dal Consiglio di Istituto, visto e sentito il parere del Consiglio di classe;

5. allontanamento che comporta l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi irrogata dal Consiglio di Istituto, visto e sentito il parere del Consiglio di classe;

2. Requisiti per l'allontanamento.

I provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, sono adottati dal Consiglio d'istituto se ricorrono le condizioni, entrambe necessarie, di cui all'Art. 4, Comma 9, D.P.R. n. 249/98 modificato e integrato dal D.P.R. n. 235/07, e precisamente:

a. devono essere stati commessi reati come: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, furto, pubblicazione di frasi, immagini o filmati sul web lesivi della dignità umana, oppure deve essere stata cagionata una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio, allagamento o procurato allarme);

b. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti". In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

3. I provvedimenti che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico sono adottati dal Consiglio d'Istituto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

a. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

b. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

c. Le sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo o del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto al ricorrere delle stesse condizioni su indicate nei casi più gravi.

Art. 34 - Procedure per l'irrogazione delle sanzioni

1. Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è disposto che alla quinta nota disciplinare, il consiglio di classe può comminare la sospensione da 1 a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità del comportamento tenuto. Una sola nota è sufficiente a far riunire il consiglio di classe per provvedimenti di sospensione, qualora, in essa, vengano annotati fatti particolarmente trasgressivi del rispetto degli ambienti o delle persone.

2. Tutte le sanzioni vengono comunicate alle famiglie e allo studente, a seconda dei casi, dal docente interessato, dal coordinatore o dal D.S.

3. In caso di cyber bullismo, il dirigente scolastico, salvo che il fatto costituisca reato, informa i soggetti esercenti la potestà genitoriale, ovvero i tutori dei minori coinvolti, e attiva adeguate azioni di carattere educativo, ai sensi del primo comma dell'art.5 della legge 29-5-2017 n.71.

4. Nel caso di sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalle lezioni, il coordinatore provvede a contestare allo studente il fatto e lo invita ad esporre le proprie ragioni, alla presenza di un genitore o un suo delegato opportunamente designato in forma scritta se minorenne. Il D.S. procede quindi alla convocazione di un C.d.c. straordinario in cui vengono esposti, a cura del coordinatore, i dati acquisiti nella fase istruttoria e si adotta la decisione.

Art. 35 - Convertibilità delle sanzioni a domanda dell'interessato

1. Allo studente è sempre offerta, su sua richiesta, la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica il C.d.c. provvede ad indicare la sanzione alternativa.

2. Elenco conversione sanzioni.

a. presenza in Istituto , oltre l'orario scolastico, per attività di studio, ricerca, approfondimento o altra attività di cui al presente elenco;

b. riordino, risistemazione, trascrizione di appunti personali, dispense dell'insegnante, di materiale per le attività didattiche, parascolastiche o di progetto;

c. attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola;

d. attività di collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o dei locali;

e. ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola, per la comunità scolastica o per la comunità generale;

f. svolgimento di lavori socialmente utili presso strutture e/o associazioni pubbliche o private di volontariato, di assistenza e/o integrazione sociale, previa convenzione con l'Istituto. Tale tipo di servizio, sarà deliberato dall'organo competente sia per la durata che per la tipologia. E' previsto un monitoraggio telefonico e una valutazione delle attività e del comportamento da parte del docente.

Art. 36 - Risarcimento del danno in caso di danneggiamento volontario

1. Nel caso di atti vandalici, danneggiamento volontario o per colpa grave a persone o cose all'interno dell'edificio scolastico o all'esterno, gli studenti responsabili sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati o alla riparazione degli stessi, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento.

2. In tutti i casi di danneggiamento della proprietà di terzi gli organi competenti valuteranno il ricorso alle vie legali.

Art. 37 - Comunicazioni alle famiglie

1. Le sanzioni disciplinari che comportino misure sotto elencate sono comunicate con lettera raccomandata riservata o invio digitale, con avviso di ricevimento a firma del Dirigente Scolastico: allontanamento temporaneo dalle lezioni, il risarcimento del danno, l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato.
2. Nella comunicazione scritta alle famiglie dovranno essere specificati i comportamenti e i fatti che hanno dato origine al provvedimento, le norme del Regolamento violate, la natura del provvedimento irrogato, la motivazione, la durata e la decorrenza della sanzione, il termine e l'organo al quale può essere proposta impugnazione se il caso lo consente ai sensi della normativa vigente.
3. Avendo i provvedimenti disciplinari finalità educativa ed essendo gli stessi volti al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, delle infrazioni e delle relative sanzioni verrà data comunicazione ai genitori.

Art. 38 - Inserimento nel fascicolo personale dello studente

1. Nel rispetto della normativa vigente, le sanzioni disciplinari ed i provvedimenti disciplinari al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel fascicolo personale anche in caso di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.
2. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.
3. Qualora nel testo della sanzione si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla medesima (es. violenza sessuale). si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

Art. 39 - Riservatezza dei provvedimenti disciplinari

1. Tutte le comunicazioni relative a provvedimenti disciplinari sono assunte nel protocollo riservato.
2. E' fatto divieto ai singoli docenti di dare comunicazione agli studenti interessati dei provvedimenti disciplinari adottati, prima dell'espletamento della procedura ufficiale.

Titolo VII - Impugnazioni

Art. 40 - Organo di Garanzia interno all'Istituto

1. Il Consiglio di Istituto designa un Organo di Garanzia interno, ai sensi dell' Art. 5, co. 2, D.P.R. del 24.01.1998, n. 249, la cui composizione deve garantire la rappresentanza di tutte le componenti della scuola (alunni, genitori, docenti, personale A.T.A.) e i cui membri devono essere esterni al medesimo Consiglio d'istituto. Tale Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico. Nel caso di incompatibilità temporanea di alcuni membri, di cui all'art. 42, è dato mandato al Dirigente Scolastico di nominare membri supplenti.
2. Il Consiglio di Istituto predispone altresì una lista di membri supplenti (docenti, genitori, studenti, personale A.T.A.) a cui far riferimento per individuare i sostituti nel caso in cui si verifichi un'incompatibilità o un dovere di astensione.
3. L'Organo di garanzia dura in carica tre anni, o comunque fino al rinnovo del Consiglio di Istituto; la funzione di Presidente è svolta dal Dirigente Scolastico, il quale nomina al suo interno un segretario verbalizzante.
4. E' competenza del Consiglio di Istituto sostituire i membri dell'Organo di Garanzia nel momento in cui perdano i requisiti per farne parte o siano dimissionari.
5. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
6. I ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari debbono essere inviati all'Organo di Garanzia entro 5 giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione scritta della sanzione.
7. L'Organo di Garanzia decide entro i 10 giorni successivi alla ricezione del ricorso.
8. L'Organo di Garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza dei rappresentanti di tutte le componenti della scuola.
9. Per la validità delle deliberazioni, di cui ai commi precedenti, il Consiglio d'Istituto delibera a maggioranza, non è consentita l'astensione, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 41 - Impugnazioni

1. Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso da parte del soggetto interessato o dei suoi rappresentanti legali, se minorenni, all'Organo di Garanzia di Istituto, entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione della sanzione a mezzo lettera raccomandata o da invio telematico da parte dell'Istituto.
2. Nel caso di accoglimento del ricorso avverso sanzioni disciplinari il provvedimento viene annullato con formale riabilitazione dello studente; copia di tali atti viene portata a conoscenza della famiglia e dello studente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 42 - Incompatibilità e dovere di astensione

1. Ai sensi della nota del MIUR del 31/07/2008 sono disciplinati i casi di incompatibilità in capo ai membri dei consigli di classe, del consiglio di Istituto e dell'Organo di Garanzia quando sono convocati nell'ambito di un procedimento disciplinare a carico di alunni.
2. Si verifica un'incompatibilità nei Consigli di classe qualora faccia parte del medesimo lo studente per il quale è stata proposta la sanzione o un suo genitore o tutore. In tal caso è dato mandato al Dirigente Scolastico di sostituire la componente incompatibile.
3. Si verifica un'incompatibilità nel Consiglio di Istituto qualora facciano parte del medesimo uno o più docenti che abbiano irrogato sanzioni, lo studente per il quale è stata proposta la sanzione o un suo genitore o tutore. In tal caso il Consiglio è regolarmente costituito anche in assenza del componente dichiarato incompatibile.
4. Si verifica un'incompatibilità nell'Organo di Garanzia qualora faccia parte del medesimo lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione, lo studente sanzionato o un suo genitore o tutore. In tal caso, limitatamente alla seduta dell'Organo in cui si deve decidere sull'impugnazione del provvedimento, è dato mandato al Dirigente Scolastico di nominare membri supplenti.

Titolo VIII - Privacy

Art. 43 - Uso improprio del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici

1. Ai sensi della C.M. n. 30/dip./segr. del 15 marzo 2007 e della Direttiva del MPI n. 104 del 30 novembre 2007 è vietato far uso improprio non per fini didattici del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche,
2. E' altresì vietato fare uso improprio del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici in tutti i locali scolastici allo scopo di acquisire, rectius "carpire", e successivamente divulgare, dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti, docenti, o altri soggetti che operano all'interno della comunità scolastica, attività non riconducibili allo svolgimento di attività didattiche, formative o di apprendimento proprie della scuola.
3. I dati di cui al comma precedente si configurano come "dati personali", e in taluni casi "sensibili" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, volto ad assicurare che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
4. Durante lo svolgimento delle lezioni, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza e gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente.
5. La scuola continuerà in ogni caso a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e gli studenti, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza, vice-presidenza e di segreteria.
6. Agli studenti che violeranno le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, a prescindere da eventuali provvedimenti disciplinari, sarà temporaneamente ritirato il telefono cellulare o altro dispositivo elettronico da parte del docente come indicato dalle linee guida del Garante della Privacy e sarà consegnato per la custodia nell'ufficio del dirigente o da suo sostituto in presidenza o in vicepresidenza.
7. La strumentazione sarà riconsegnata, di norma, direttamente alla famiglia, se trattasi di studente minorenni e allo studente, al termine della giornata scolastica, se questi è maggiorenne.
8. Sono fatti salvi i provvedimenti disciplinari previsti dall'Istituto nell'ambito di questo Regolamento, ai sensi della C.M. n. 30/dip./segr. del 15 marzo 2007 e della Direttiva del MPI n. 104 del 30 novembre 2007, da assumere su iniziativa del Consiglio di classe.

Art. 44 - Uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici da parte del personale

1. La regolamentazione dell'utilizzo delle suddette apparecchiature da parte del personale docente e del personale della scuola è disciplinata, oltre che dalle disposizioni organizzative previste

dall'autonoma regolamentazione dell'Istituto, da specifiche norme deontologiche e disciplinari, dettate dallo Statuto dei lavoratori e dal CCNL in coerenza con l'esigenza di adempiere correttamente ai doveri professionali.

2. In ogni caso è fatto assoluto divieto ai docenti di utilizzare se non necessario il telefono cellulare e/o altri dispositivi elettronici durante le lezioni.

Titolo IX – Disposizioni finali

Art. 45 - Tabella riepilogativa violazioni disciplinari

1. Al presente Regolamento è allegata la tabella riepilogativa indicante le infrazioni, le sanzioni disciplinari, gli organi competenti e le procedure.
2. L'allegata "Tabella riepilogativa violazioni disciplinari" è parte integrante e costitutiva del presente Regolamento.

Art. 46 - Modifica del Regolamento

1. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento possono essere proposte e motivate per iscritto al Presidente del Consiglio d'Istituto e al Dirigente Scolastico su richiesta di almeno:
 - a. due terzi dei componenti del Consiglio di Istituto;
 - b. due terzi del personale docente;
 - c. il 50% dei genitori rappresentanti di classe e di Istituto;
 - d. il 50% degli studenti rappresentanti di classe e di Istituto;
2. Le proposte di modifiche al presente Regolamento sono adottate a maggioranza di due terzi dal Consiglio di Istituto, previa consultazione del Collegio dei Docenti.

Art. 47 - Pubblicità e accesso

1. Il presente Regolamento è pubblicato nell'Albo online dell'Istituto.
2. Il presente Regolamento è soggetto al regime dell'accesso agli atti amministrativi ai sensi della L.241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

ALLEGATO A - Tabella riepilogativa violazioni e sanzioni disciplinari

	Violazioni disciplinari	Sanzioni
A	<p>Lievi inadempimenti dei doveri scolastici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ripetuta mancanza del materiale scolastico; • abbandono di rifiuti o lasciare in disordine i locali della scuola; • scrivere sui muri, porte, banchi, altri arredi e attrezzature; • danni a strutture e attrezzature; • furti di lieve entità. 	<p>In base alla gravità dei fatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ammonizione scritta (sanzione irrogata dal docente); • obbligo di attività di studio e di approfondimento individuale con produzione di specifici elaborati (sanzione irrogata dal Consiglio di classe); • esclusione da attività ricreative, associative, sportive; • sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni (sanzione irrogata dal Consiglio di classe).
B	<p>Frequenza scolastica irregolare. Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ritardo abituale all'inizio delle lezioni; • cumulo di ingressi differiti e uscite anticipate. 	<p>In base alla gravità del fatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ammonizione scritta (sanzione irrogata dal Coordinatore di Classe); • richiamo scritto (sanzione irrogata dal Dirigente scolastico su notifica del Coordinatore di Classe).
C	<p>Trasgressione del divieto di fumo nei locali interni all'Istituto e nelle aree di pertinenza scolastica.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria secondo la modulistica preordinata (<i>non convertibile</i>).</p>
D	<p>Uso improprio del telefono cellulare. (<i>vedi anche lettera G della presente tabella</i>)</p>	<p>Ritiro temporaneo del cellulare (art42 comma 6 reg.) con ammonizione verbale o scritta; in caso di reiterazione : sospensione</p>

E	<p>Comportamenti che rechino turbativa al normale andamento scolastico e/o siano indice di scarso o mancato rispetto delle persone:</p> <ul style="list-style-type: none">• comportamento scorretto in classe o nella scuola;• azioni di ostacolo all'attività didattica;• uso di apparecchiature non consentite (come telefoni cellulari, radio, riproduttori, ecc.).	<p>In base alla gravità del fatto:</p> <ul style="list-style-type: none">• ammonizione scritta (sanzione irrogata dal docente);• richiamo scritto (sanzione irrogata dal Dirigente scolastico);• esclusione dai viaggi e dalle visite di istruzione;• sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, nel caso di infrazione reiterata già sanzionata con richiamo scritto: sanzione irrogata dal Consiglio di Classe• per pubblicazione di immagini non autorizzate della vita scolastica e uso scorretto o offensivo dei social: esclusione dai viaggi e dalle visite di istruzione;• sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, sanzione irrogata dal Consiglio di Classe;• sospensione dalle lezioni superiore a 15 gg. (sanzione irrogata dal Consiglio di Istituto).
----------	--	---

F	Per atti di cyberbullismo definiti dal secondo comma dell'art.1 legge 29 maggio 2017 n. 71	In base alla gravità del fatto: <ul style="list-style-type: none">• ammonizione scritta (sanzione irrogata dal docente);• richiamo scritto (sanzione irrogata dal Dirigente scolastico;• sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, nel caso di infrazione reiterata già sanzionata con richiamo scritto (sanzione irrogata dal Consiglio di Classe);• esclusione dai viaggi e dalle visite di istruzione;• sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, sanzione irrogata dal Consiglio di Classe;• sospensione dalle lezioni superiore a 15 gg. sanzione irrogata dal Consiglio di Istituto.
----------	--	---

G	<p>Comportamenti che offendano il decoro delle persone, che rechino insulto alle istituzioni, alle convinzioni religiose ed etiche dei singoli o alle appartenenze etniche esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • insulti verbali o scritti a persone; • linguaggio immorale o blasfemo; • atteggiamenti discriminatori o diffamatori. 	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo scritto (sanzione irrogata dal Dirigente scolastico); • esclusione dai viaggi e dalle visite di istruzione <p>in caso di recidiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obbligo di svolgimento di attività aggiuntive (sanzione irrogata dal Consiglio di Classe); • sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni: sanzione irrogata dal Consiglio di Classe. <p>Qualora si configuri un reato, allontanamento dalla comunità scolastica per durata definita e commisurata alla gravità del reato: sanzione irrogata dal Consiglio di Istituto</p>		
H	<p>Comportamenti che causino impedimento alla libera espressione di idee o al servizio che la scuola eroga esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ostacolare l'ingresso di alunni, docenti, personale della scuola; • ostacolare lo svolgimento delle attività della scuola; • impedire in qualsiasi forma la libera espressione di chiunque. 	<ul style="list-style-type: none"> • Esclusione dai viaggi e dalle visite di istruzione; • sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni (sanzione irrogata dal Consiglio di Classe). 		

I	<p>Reati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • insulti alle persone; • commettere furti; • falsificare, sottrarre o distruggere documenti; • spacciare sostanze stupefacenti; • esercitare gravi forme di violenza fisica e psicologica; • partecipare a risse. 	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e commisurato alla gravità del reato.</p> <p>Nei casi di recidiva, di atti di violenza gravi, tali da ingenerare un elevato allarme sociale la sanzione è allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato</p> <p>Organo competente: Consiglio d'Istituto</p>		
---	---	---	--	--